



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37, recante *“Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”*;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 3 del 4 gennaio 2023, e in particolare l’articolo 2, comma 1, il quale dispone che *“Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy”*;
- VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 301 del 30 dicembre 2025, supplemento ordinario n. 42;
- VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2025, recante *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 302 del 31 dicembre 2025, supplemento ordinario n. 43;
- VISTO il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 10 gennaio 2024, recante *“Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy”*, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024 al n. 267 e le successive modifiche e integrazioni apportate con decreti del medesimo Ministro;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2025, ammesso alla registrazione Corte dei conti il 14 marzo 2025 al n. 263, con il quale, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche per le Imprese del MIMIT



al dott. Marco Calabrò, a decorrere dal 17 febbraio 2025;

VISTO il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 15 gennaio 2026, con il quale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è provveduto all'assegnazione delle risorse del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2026 ai responsabili della gestione e, in particolare, all'assegnazione, in termini di residui, competenza e cassa, delle disponibilità dei capitoli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025, nonché delle eventuali ulteriori risorse iscritte nel corso dell'esercizio 2026, al titolare del centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro e ai titolari dei Dipartimenti, così come individuati dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le politiche per le imprese 23 gennaio 2026 con il quale sono assegnate al titolare della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il Made in Italy, in termini di residui, competenza e cassa, le risorse finanziarie e le disponibilità dei capitoli di cui al decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 15 gennaio 2026, nonché le eventuali ulteriori risorse iscritte nel corso dell'esercizio finanziario 2026;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 30 gennaio 2024 al n. 201, con il quale il dott. Paolo Casalino è stato nominato Direttore generale della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il Made in Italy (DGIND) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”* convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e, in particolare, l'articolo 22;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*, che, nella tabella n. 3 relativa allo stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, reca gli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, recante *“Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti”*, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, che ha introdotto all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera f), la lettera f-bis), concernente il contributo per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, registrato dalla Corte dei Conti il 25 giugno 2026 al n. 900 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 26 giugno 2026, recante *“Modulazione e destinazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successive modificazioni, per gli anni dal 2026 al 2030, nonché delle risorse*



del medesimo Fondo residue non utilizzate relative all'anno 2025", il cui avviso di adozione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 7 luglio 2026, che all'articolo 6 prevede un contributo all'acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, persone fisiche e condomini, per il periodo 2026-2030;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, il quale destina, per l'attuazione della misura, risorse del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successive modificazioni, pari a 10 milioni di euro in conto residui 2025, a 5 milioni di euro per l'annualità 2026, a 15 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2027 al 2029 e a 8 milioni di euro per l'anno 2030;

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, il quale stabilisce che le modalità di attuazione delle disposizioni del medesimo articolo siano stabilite con uno o più provvedimenti del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il Made in Italy del Ministero delle imprese e del Made in Italy;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO l'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, che prevede che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvalga dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia per la gestione dei contributi, l'effettuazione delle attività di accompagnamento, monitoraggio e controllo della misura di incentivo, nonché per la gestione dell'apposito sistema informatico;

VISTA la Convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, sottoscritta in data 24 luglio 2026, per lo svolgimento delle attività inerenti alla gestione della piattaforma informatica e dei servizi connessi alla concessione degli incentivi Ecobonus e Bonus colonnine domestiche di cui agli articoli da 3 a 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026;

VISTO il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il Made in Italy del 29 luglio 2026, di approvazione della predetta Convenzione;

VISTO il decreto del Direttore Generale per la Politica industriale, la Riconversione e la Crisi industriale, l'Innovazione, le PMI e il Made in Italy del 4 agosto 2026, adottato ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, recante le disposizioni procedurali per la concessione e l'erogazione dei contributi per l'acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, persone fisiche e condomini, per il periodo 2026-2030 (di seguito «decreto direttoriale 4 agosto 2026»);

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale 4 agosto 2026, il quale stabilisce che con la convenzione sono disciplinati i rapporti tra il Ministero e il soggetto gestore, con particolare riferimento, tra l'altro, all'esecuzione delle attività di controllo e



ispezione;

VISTO, in particolare, l'articolo 9, comma 2, del predetto decreto direttoriale 4 agosto 2026, il quale dispone che con decreto direttoriale sono definiti le modalità di svolgimento dei controlli, i criteri di campionamento, le procedure di verifica e di ispezione, nonché ogni ulteriore disposizione attuativa;

CONSIDERATO che si rende necessario definire i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche istruttorie preliminari di cui all'articolo 7 del decreto direttoriale 4 agosto 2026, finalizzate alla verifica della completezza delle informazioni e dei dati richiesti, nonché della correttezza formale della domanda e dei relativi allegati, con particolare riferimento alla sussistenza dei requisiti di accesso previsti dal presente decreto.

CONSIDERATO che si rende necessario definire i criteri e le modalità di svolgimento delle attività di controllo documentale successive all'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, finalizzate a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, la conformità della documentazione presentata e la permanenza delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento dei medesimi contributi, nel rispetto delle disposizioni del decreto direttoriale 4 agosto 2026;

RITENUTO, pertanto, di dover definire le modalità di svolgimento dei controlli documentali previsti dall'articolo 9 del decreto direttoriale 4 agosto 2026;

DECRETA

Art. 1

(Finalità dell'intervento)

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto direttoriale 4 agosto 2026, richiamato in premessa, individua le modalità e le procedure per lo svolgimento dei controlli documentali successivi all'erogazione dei contributi relativi all'acquisto e all'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, volti ad accertare la sussistenza e la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive che hanno determinato il riconoscimento dei contributi, nonché il rispetto delle disposizioni del decreto direttoriale 4 agosto 2026.

Art. 2

(Verifiche istruttorie preliminari e improcedibilità della domanda)

1. Per ogni domanda presentata, il sistema informatico verifica che il soggetto richiedente non abbia già presentato domanda di contributo e la disponibilità delle risorse finanziarie alla data di presentazione della domanda.
2. Il soggetto gestore procede alla verifica della completezza delle informazioni e dei dati richiesti, nonché della correttezza formale della domanda e dei relativi allegati, con particolare riferimento alla sussistenza dei requisiti di accesso previsti dal presente decreto. Le domande e i relativi allegati devono risultare compilati in ogni loro parte, a pena di improcedibilità della domanda.



3. Il soggetto gestore comunica l'improcedibilità della domanda al richiedente, mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC indicato in piattaforma. Il richiedente può ripresentare la domanda nei limiti di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto direttoriale 4 agosto 2026.
4. Nel caso in cui anche la seconda domanda di contributo risulti improcedibile, non è consentita la presentazione di ulteriori domande.

Art. 3

(Modalità e oggetto dell'attività di controllo)

1. Invitalia, quale soggetto gestore della misura ai sensi dell'articolo 5 del decreto direttoriale 4 agosto 2026 e nell'ambito delle attività ad essa affidate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026 e della Convenzione richiamata in premessa, effettua controlli a campione successivi all'erogazione del contributo, nel limite massimo del 10 per cento delle erogazioni effettuate, finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e la conformità della documentazione presentata dai beneficiari, nonché la sussistenza e la permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento del contributo, ferme restando le verifiche istruttorie preliminari di cui all'articolo 7 del decreto direttoriale 4 agosto 2026. A tal fine, il soggetto gestore può effettuare accertamenti d'ufficio, verifiche documentali e ispezioni in loco.
2. Qualora il campione verificato evidenzi una percentuale di revoche deliberate superiore al 30 per cento del campione stesso, l'analisi è estesa fino a un massimo del 20 per cento delle erogazioni effettuate. Il campione di verifica può essere esteso anche mediante l'effettuazione di specifici controlli sulle erogazioni interessate da eventuali anomalie segnalate dall'Ufficio Centrale di Bilancio.
3. La popolazione di riferimento, ordinata secondo un criterio cronologico e costituita dalle domande relative ai contributi erogati nell'ambito della misura, è suddivisa in gruppi composti da 100 (cento) domande. Per ciascun gruppo sono sottoposte a controllo 10 (dieci) domande, individuate secondo un criterio di campionamento sistematico definito dal soggetto gestore, in modo da assicurare un campione pari al 10 per cento della popolazione di riferimento.
4. Per ogni domanda soggetta a verifica, Invitalia trasmette, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione di avvio del procedimento mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo indicato in sede di presentazione della domanda di contributo. Con la medesima comunicazione possono essere richiesti, ove necessario, chiarimenti e/o integrazioni documentali.
5. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, il beneficiario trasmette, mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo «CRE3@postacert.invitalia.it», in formato PDF, l'eventuale documentazione richiesta.
6. Per ogni domanda soggetta a verifica, Invitalia procede alla verifica documentale, comprensiva della documentazione integrativa eventualmente acquisita, volta ad



accertare la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, nonché il rispetto delle disposizioni del decreto direttoriale 4 agosto 2026.

7. Entro 90 (novanta) giorni dalla trasmissione della comunicazione di cui al comma 4, Invitalia comunica al beneficiario soggetto a verifica l'esito del controllo mediante posta elettronica certificata (PEC). Le eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni documentali di cui ai commi 4 e 5 sospendono il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta.
8. Il Ministero, sulla base degli esiti dell'istruttoria trasmessi da Invitalia e tenuto conto delle eventuali osservazioni presentate dal beneficiario ai sensi del comma 5, procede alla revoca totale o parziale del contributo secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto direttoriale 4 agosto 2026, qualora, all'esito dei controlli di cui al presente articolo, risulti che:
 - a) la documentazione prodotta sia mancante, incompleta o non idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, anche a seguito della richiesta di integrazione;
 - b) il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti al vero, rilevanti ai fini del riconoscimento o del mantenimento del contributo;
 - c) non sussistano i requisiti e le condizioni previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026 e dal decreto direttoriale 4 agosto 2026;
 - d) il beneficiario non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine previsto.
9. La revoca è disposta dal Ministero con provvedimento motivato e comporta, per il beneficiario, l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, le somme indebitamente percepite oggetto di revoca, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto direttoriale 4 agosto 2026.

Art. 4 (Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026 e del decreto direttoriale 4 agosto 2026.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e sul sito internet di Invitalia.

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Casalino

Paolo Casalino
MISE
/80230390587
11.09.2026
16:16:20
GMT+02:00





Siglato digitalmente dal Dirigente della IX Divisione

Alessandro Moroni

Firmato digitalmente
da: Alessandro Moroni
Organizzazione:
MISE/80230390587
Data: 10/09/2026
13:58:50